SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2544)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI PRISCO, SCHIAVETTI, ALBARELLO, LUSSU, MASCIALE, PASSONI, PREZIOSI, RODA e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1967

Modifiche alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e alla legge 22 luglio 1966, n. 613, per i miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Onorevoli Senatori. — I pensionati della previdenza sociale sono in ansiosa attesa di aumenti del loro trattamento pensionistico.

I lavoratori in attività di servizio, iscritti all'INPS, attendono che si addivenga alla riforma come previsto dall'articolo 39 della legge n. 903 del 1965.

Nel corso della discussione in Parlamento di tale legge il gruppo del PSIUP ha sostenuto la rivendicazione, che i lavoratori e i pensionati avanzano da anni, dello stretto collegamento della pensione al salario percepito dal lavoratore nella misura dell'80 per cento dell'ultima retribuzione.

Per il disposto della lettera *i*) del citato articolo il Governo era impegnato ad emanare entro il mese di luglio 1967 il provvedimento che, col miglioramento dei livelli pensionistici, addivenisse a sancire tale principio.

Come è noto con semplice ordine del giorno della maggioranza di centro-sinistra alla Camera dei deputati tale impegno è stato violato spostando la data che ora si vuol posticipare addirittura alla primavera del 1968 (fine aprile o al massimo fine marzo) col chiaro intento di non farne nulla di concreto, data la imminenza della fine della legislatura.

Il Governo di centro-sinistra contrasta poi ogni possibilità di equa soluzione ai problemi relativi alla parità previdenziale con gli operai della industria per braccianti e mezzadri e alla parificazione del trattamento tra uomo e donna, per cui rimane ancora la discriminazione per le lavoratrici nel calcolo dei coefficienti di moltiplicazione per il conteggio dei contributi; si oppone all'accoglimento della proposta avanzata oltre che dal gruppo del PSIUP, anche da altri gruppi, per conteggiare ai fini della pensione di anzianità i periodi di servizio militare, di malattia, di gravidanza e puerperio, di disoccupazione involontaria indennizzata; non dà l'avvio al finanziamento della pensione sociale col reperimento dei fondi attraverso imposizioni dirette sul reddito in misura proporzionale per cui le classi più agiate debbono pagare in relazione ai loro guadagni, in ragione del loro profitto.

Gli attuali pensionati dell'INPS si trovano in una tragica situazione per la insoste-

nibilità dell'ingiusto trattamento in atto rispetto alle stesse elementari esigenze di vita.

Non dobbiamo dimenticare che la stragrande maggioranza degli attuali pensionati dell'INPS è rappresentata da lavoratori e lavoratrici che hanno lavorato sodo nella vita specialmente negli anni duri e difficili di questo dopoguerra. Il Paese si è ripreso, ha progredito ma i vantaggi anche in campo economico sono andati pressochè esclusivamente al padronato industriale e agrario per i quali il Governo di centro-sinistra è stato in tutti questi ultimi anni prodigo di regali (fiscalizzazione oneri sociali, massimali sugli assegni familiari, tanto per fare un esempio) lasciando i lavoratori in condizioni talmente precarie per cui le lotte sindacali di tante categorie dell'industria, della terra, dei servizi si fanno sempre più intense e pressanti per ottenere migliori condizioni di vita di lavoro, di salario, di pensionamento.

Il sistema che è in atto per l'Istituto della previdenza sociale, basato sulle classi di retribuzione e il fatto ancor più rilevante del fenomeno della evasione contributiva, specialmente grave e scandaloso da parte degli agrari, ha comportato che la media delle pensioni INPS per i lavoratori dipendenti si aggira oggi sulle lire 22.500 mensili, cifra del tutto insufficiente per un minimo di vita civile.

La proposta che avanziamo con il presente disegno di legge ha la finalità di apportare immediati miglioramenti ai trattamenti di pensione in atto, sia per quanto riguarda i minimi sia per le pensioni contributive. Una società ben ordinata deve garantire ad ogni pensionato un minimo vitale che tale sempre si mantenga nel suo valore reale rispetto alle possibili variazioni del costo della vita.

A ciò si deve tendere con impegno crescente.

Per questa ragione riteniamo che debba farsi luogo a provvedimenti che, pur nella gradualità, sanciscano peraltro un decisivo avvio alla realizzazione concreta del principio sopra esposto.

A questi criteri si ispira il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare.

Con l'articolo 1 si stabilisce che le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogate dall'INPS non possono essere inferiori a lire 30 mila mensili, mentre con l'articolo 2 viene fissato il minimo mensile che non può essere inferiore, a partire dal 1º gennaio 1968 a lire 25.000 e a partire dal 1º gennaio 1969 a lire 30.000. Con l'articolo 3 si maggiorano le pensioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli artigiani, mentre con il successivo articolo 4 si stabilisce, per le stesse categorie, così come con l'articolo 5 per i commercianti e similari, che il minimo mensile non può essere inferiore a lire 22.000 dal 1º gennaio 1968. Con l'articolo 6 si prevede la concessione degli assegni familiari, pari a quelli erogati per i familiari dei lavoratori dell'industria, per le persone a carico del pensionato e con l'articolo successivo, il 7, si elevano gli importi per le persone a carico che godano di piccoli redditi.

Con l'articolo 8 si provvede alla indicazione della copertura dell'onere che si prevede attorno ai 580 miliardi di lire per l'anno 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in atto godute dai singoli titolari fino all'ammontare di lire 25.000 mensili sono elevate a lire 30.000 mensili. Quelle a partire da lire 25.001 mensili sono maggiorate del 20 per cento.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, viene conseguentemente elevato e rapportato ai nuovi parametri ».

Art. 2.

L'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1 non può essere inferiore al minimo:

- a) di lire 25.000 dal 1º gennaio 1968;
- b) di lire 30.000 dal 1º gennaio 1969"».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dai seguenti:

« Le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ed agli artigiani, in atto fino a lire 20.850 mensili, sono elevate a lire 25.000 mensili.

Quelle a partire da lire 20.851 sono maggiorate del 20 per cento.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni, viene conseguentemente elevato e rapportato ai nuovi parametri ».

Art. 4.

L'articolo 18 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ed agli artigiani, è elevato per tutte le categorie di pensioni a lire 22.000 mensili a partire dal 1º gennaio 1968 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensione, in lire 22.000 mensili a partire dal 1º gennaio 1968 ».

Art. 6.

Le pensioni di cui agli articoli precedenti sono integrate dagli assegni familiari secondo le condizioni e nella misura prevista per i lavoratori dell'industria dalle vigenti disposizioni.

Resta fermo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Tali assegni sono dovuti anche per le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Gli importi previsti dall'articolo 28 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono così modificati:

a) al numero 1) lire 25.000 mensili;

- b) al numero 2) lire 25.000 mensili nel caso di un solo genitore e lire 40.000 mensili nel caso di due genitori;
- c) al numero 3) lire 35.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e lire 50 mila per i due genitori.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 580 miliardi per l'anno finanziario 1968, si provvede:

- a) con la riduzione dei capitoli n. 2301 e n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 (miliardi 9,5);
- b) con la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 oneri per provvedimenti legislativi in corso (94 miliardi);
- c) con la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (140 miliardi);
- d) per i residui 207,5 miliardi si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dalla proroga del termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, (maggiori oneri sulla benzina) e dalle maggiori entrate derivanti dalla proroga della durata dell'addizionale IGE istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1161.